

P

Le parti convengono che l'ipotesi di accordo siglata ed allegata costituirà la disciplina contrattuale di armonizzazione prevista dai commi 2,3 e 8 dell'art.4 del Decreto Legislativo n.283/98 la cui applicazione ed efficacia resta, tuttavia, condizionata alla definizione degli accordi relativi alla riorganizzazione complessiva dei comparti aziendali, con la consequenziale ridefinizione degli organici che verranno trasferiti in attuazione del citato Decreto Legislativo n.283/98.

Laddove non dovesse essere raggiunta una intesa in relazione ai citati accordi per la complessiva riorganizzazione, le parti si incontreranno per la individuazione di una diversa disciplina di armonizzazione.

Cuthbertson  
Finlayson  
Peter  
Albert  
Dwight  
Gellert  
John  
Harrington  
A. L. Loring  
Franklin  
Gardiner

*M. Stiatti*

Unione degli Industriali di Roma



CONFININDUSTRIA

## IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE

Il giorno 18 marzo 2002 presso l'Unione degli Industriali di Roma rappresentata dal Dr. Carlo Maurizio Stiatti, si sono incontrati l'Ente Tabacchi Italiani S.p.A. rappresentata dal Dr. Emanuele Nastasi, dal Sig. Giulio Canini, dal Dr. Nunzio Caputi, dal Dr. Antonio Cassano e dal Dr. Riccardo Mazzei

e

la FP CGIL rappresentata dal Sig. Mauro Beschi e dalla Sig.ra Daniela Livi

la FAI CISL rappresentata dal Sig. Roberto Vicentini e dal Sig. Leo Checcaglini

la UILA UIL Monopoli rappresentata dal Sig. Agostino Siciliano e dal Sig. Pietro Pellegrini

\*\*\*

### PREMESSA

Le parti hanno preliminarmente convenuto sulla applicabilità del Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Alimentare (in seguito indicato per brevità **CCNL Alimentare**). Affermato il principio della unicità contrattuale, detto CCNL troverà applicazione in tutte le sue parti e regolamentazioni nei confronti sia del personale assunto direttamente, ai sensi dell'art.3 comma 6 del Decreto Legislativo n.283/1998, sia di quello trasferito dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (in seguito indicata per brevità **AAMS**) con le eccezioni di seguito riportate.

### INTRODUZIONE - CAMPO DI APPLICAZIONE - DURATA

Le parti, premesso che il Decreto Legislativo n.283/1998 (art.4 comma 2) precisa che "... il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore ...", hanno preso in esame i temi relativi alla regolamentazione del rapporto di lavoro del solo personale che verrà trasferito, per gli effetti del succitato decreto, dall'AAMS all'ETI (Corporate, Stabilimenti, Saline e Agenzie) e ETINERA.

In particolare, e nei confronti del solo personale trasferito dall'AAMS, in relazione a quanto disposto dal citato decreto, trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo di armonizzazione contrattuale; a tale scopo si indicano quali dati

*Lu. Sin. Colletti M. Stiatti A. Mazzei R. Vicentini*

*D. Nastasi G. Canini N. Caputi A. Cassano R. Pellegrini*

2

retributivi utili quelli in essere e accertati alla data del 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla data di effettivo trasferimento del personale.

In considerazione dell'applicabilità della contrattazione ARAN, gli effetti economici e normativi successivi alla data del 31 dicembre 2001 non produrranno alcun esito con particolare riguardo alla determinazione della retribuzione annua linda di provenienza.

Nei confronti del personale in fase di trasferimento o da trasferire dall'AAMS ai fini dell'applicazione dell'istituto del sostegno al reddito, così come regolato dall'accordo sindacale del 3 agosto 2000 e dal Regolamento del Fondo di sostegno al reddito, continua a trovare applicazione il vigente CCNL ARAN e sue successive evoluzioni per la determinazione e la quantificazione dell'assegno straordinario.

Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di armonizzazione contrattuale, si danno atto di aver attuato, per quanto di loro competenza, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.283/1998 e che le disposizioni del presente accordo sono da considerarsi fra loro correlate, inscindibili e più favorevoli.

Le parti dichiarano inoltre che i rinvii ad articoli del CCNL ARAN Comparto Aziende devono intendersi riferiti alla contrattazione ARAN 1994/97 e successive integrazioni fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse specificazioni.

### **DECORRENZA CONTRATTUALE**

Fermo restando quanto contenuto nella lettera cui è allegata la presente bozza di accordo di armonizzazione contrattuale, le parti convengono che gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente accordo si intendono aventi decorrenza a far data dal 1° luglio 2002.

### **TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 9 dell'art.4 del Decreto Legislativo n.283/1998, al personale trasferito dall'AAMS, continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito iscritto alla gestione INPDAP per gli aspetti previdenziali (contribuzione e prestazione) ivi comprese le normative specifiche di settore.

Per quanto attiene invece all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, si provvederà ad aprire apposite posizioni assicurative presso l'INAIL ed eventuali prestazioni per invalidità temporanee e permanenti per infortuni sul lavoro o per malattie professionali, saranno trattate secondo le regole generali

*Ricci - R. Ricci - Sin - Colletti - P. Ricci - M. Ricci - Alberi - (Ricci)*

INAIL. Rimarranno in essere con il predetto Istituto le eventuali prestazioni relative ad eventi avvenuti precedentemente al trasferimento.

### CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Al personale trasferito dall'AAMS, in prima applicazione ed in via automatica, in considerazione anche delle peculiari tipologie lavorative, si applica l'inquadramento indicato nella seguente tabella di corrispondenza.

Qualifiche AMMS	Livelli del CCNL Industria Alimentare
IX	1S impiegati direttivi
VIII	1 impiegati direttivi
VII	2 impiegati
VI	3 operai altamente specializzati – impiegati
V	4 operai specializzati – impiegati
IV	5 operai qualificati – impiegati
III	6 operai comuni

I dipendenti che, alla data del trasferimento, svolgono funzioni di livello superiore percependo la relativa indennità, saranno inquadrati nel livello corrispondente a quello della Qualifica Funzionale ricoperta; quanto precede trova attuazione solo se la sostituzione non sia temporanea e/o avvenga per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto o attribuita a rotazione.

In sede di contrattazione integrativa saranno esaminati i percorsi di carriera anche in relazione alla prevista nuova organizzazione di lavoro.

### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### EQUIPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Al personale verrà applicata la struttura retributiva prevista nel CCNL Alimentare, rinnovato il 20 giugno 2001, con le specificazioni che seguono per il personale trasferito dall'AAMS, necessarie alla armonizzazione dei trattamenti retributivi previsti dal contratto ARAN.

*Colletti* *Rutti* *Alini*  
*Caronni* *Pinotto* *Spina* *De* *4*

### a. Trattamento economico

Il trattamento economico complessivo percepito alla data del trasferimento, verrà ridistribuito sui seguenti elementi fissi:

- Minimo tabellare mensile (per 14 mensilità)
- Indennità di contingenza per il settore industriale (per 14 mensilità)
- E.D.R. - dall'Accordo interconfederale 31/07/1992 (per 13 mensilità)
- Aumenti periodici di anzianità (per 14 mensilità)
- Assegno perequativo per comparazione elementi fissi non riassorbibile (per 14 mensilità)
- Elemento di trasferimento non riassorbibile (per 13 mensilità).

La nuova struttura retributiva comporterà l'assorbimento della retribuzione individuale in atto alla data del trasferimento all'interno degli elementi retributivi previsti dal CCNL Alimentare.

Detto riassorbimento e ricomposizione non comporterà alcun onere aggiuntivo o qualsivoglia onere ulteriore per l'ETI e non darà luogo ad incrementi o perdite retributive per i singoli lavoratori.

Il divisore orario resta confermato in 156.

Il valore parametrale sarà quello previsto dal Contratto Alimentare.

Resta confermato che, sia per le modalità di applicazione degli istituti retributivi sopra indicati sia per tutto quanto non previsto dal presente accordo sull'argomento, si farà riferimento al CCNL Alimentare.

### b. Indennità

Continuano a trovare applicazione, con le attuali modalità di calcolo previste anche dalla Tabella I del citato contratto ARAN 1994/97, le seguenti indennità:

- ✓ Indennità aziendale
- ✓ Indennità di ciclo produttivo
- ✓ Indennità di confezionamento sigari a mano (ex art.47 DPR 335/90)
- ✓ Indennità di doppio turno
- ✓ Indennità di funzione (ex art.85 DPR 269/87 - ex art.47 DPR 335/90)
- ✓ Indennità di guida veicoli a motore
- ✓ Indennità di maneggio di denaro
- ✓ Indennità di rischio e insalubrità
- ✓ Indennità di servizio notturno/festivo
- ✓ Indennità di triplo turno
- ✓ Indennità meccanografica

- ✓ Indennità settimanale
- ✓ Premio industriale
- ✓ Premio su straordinario

**c. Scatti di anzianità**

Ai soli lavoratori con anzianità inferiore ai 10 anni sarà riconosciuto, alle scadenze previste, il diritto alla maturazione degli aumenti periodici nel numero indicato di seguito, secondo i valori stabiliti dal CCNL Alimentare vigente.

Gli importi attualmente percepiti a titolo di retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) verranno distribuiti sulle nuove voci retributive previste; resta, tuttavia, confermata l'anzianità di origine AAMS, ai fini dei diversi istituti contrattuali e di legge.

<u>anzianità</u>	<u>n° aumenti maturabili</u>
inferiore a 2 anni	5 scatti
inferiore a 4 anni	4 scatti
inferiore a 6 anni	3 scatti
inferiore a 8 anni	2 scatti
inferiore a 10 anni	1 scatto

**d. Assegno perequativo per comparazione elementi fissi**

Al fine di assicurare il mantenimento della retribuzione complessiva spettante alla data del trasferimento, eventuali differenze a favore del lavoratore tra gli importi di ciascun istituto di origine e la capienza degli istituti previsti dal CCNL Alimentare, confluiranno nell'"Assegno perequativo per comparazione elementi fissi" (per 14 mensilità).

Le parti si danno atto che al termine dell'operazione di ristrutturazione retributiva, fatta eccezione per quanto espressamente riportato nel presente accordo, tutti gli istituti retributivi esistenti in AAMS si intendono cessati, in quanto ricomposti nella struttura retributiva sopra delineata.

**e. Incremento retributivo**

In considerazione delle pattuizioni economiche stabilite dal presente accordo, e relative al trattamento economico di ingresso, le parti si danno atto che, per il personale proveniente da AAMS, gli eventuali incrementi del CCNL Alimentare disposte per tutta la vigenza contrattuale (31 maggio 2003), fatto salvo l'accordo 20 giugno 2001, restano interamente assorbite nel trattamento globale definito nel presente accordo.

Il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 e la applicazione del presente accordo, resta regolato dagli accordi ARAN.

Le parti convengono inoltre su un incremento annuo lordo della retribuzione fissa, denominata "Elemento di trasferimento", di € 2.081,32 (€ duemilaottantuno/32 pari a lire 4.030.000), riferito all'ex VI qualifica funzionale ARAN, come da tabella che segue.

Qualifica Funzionale	VALORE in Lire	VALORE in €
9	6.666.165	3.442,79
8	5.242.030	2.707,28
7	4.636.015	2.394,30
6	4.030.000	2.081,32
5	3.696.692	1.909,18
4	3.333.083	1.721,39
3	3.030.075	1.564,90

L'evoluzione salariale seguirà le regole e i parametri del CCNL Alimentare.

#### f. Determinazione della base utile al calcolo dello straordinario

Le parti convengono che il 48% dell'elemento di trasferimento concorrerà alla determinazione della base utile per il calcolo dello straordinario, ferme restando modalità di calcolo e percentuali previste dal contratto ARAN.

#### TRATTAMENTO DI BUONUSCITA

In ossequio a quanto disposto dal comma 9 dell'art.4 del Decreto Legislativo n.283/1998, al personale trasferito dall'AAMS, continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito iscritto alla gestione INPDAP anche per quanto attiene all'istituto della c.d. "buonuscita".

A tal fine si indicano di seguito gli istituti che concorreranno alla formazione della buonuscita: stipendio base, indennità di contingenza, assegno perequativo per comparazione elementi fissi, elemento di trasferimento, indennità aziendale.

Tali elementi concorreranno alla determinazione della buonuscita con le stesse modalità di calcolo e le stesse percentuali previste dal contratto ARAN.

Per quanto attiene all'"elemento di trasferimento", in relazione al quale non sussiste alcuna previsione nel contratto ARAN, lo stesso concorrerà, nella misura del 48%,

alla determinazione della base utile per il calcolo della buonuscita, ferme restando le modalità di calcolo e le percentuali previste dal contratto ARAN.

### **INDENNITA' FUNZIONE DIRETTIVA**

Al personale con mansioni direttive, appartenente alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII ex AAMS, inquadrati nei livelli direttivi del CCNL Alimentare, non applicandosi la regolamentazione legale e contrattuale sui limiti di orario, non si darà luogo al pagamento di prestazioni aggiuntive e/o straordinarie eventualmente effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro.

Al predetto personale verrà corrisposta mensilmente un importo pari al 10% della somma delle voci "minimo contrattuale" e "ex indennità di contingenza" ed inserite nella voce "Indennità funzione direttiva" con la clausola di non assorbibilità.

### **QUADRI**

L'ETI, nel riconoscere il comune interesse allo sviluppo delle capacità professionali dei dipendenti provenienti dall'AAMS, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, valorizzerà tali competenze anche attraverso l'inserimento nella categoria Quadri.

### **NORMATIVE INTEGRATIVE AD PERSONAM**

In deroga a quanto previsto dal CCNL Alimentare ai dipendenti trasferiti dall'AAMS continuano ad applicarsi ad personam le discipline previste dal contratto di provenienza alla data del 31 dicembre 2001 relativamente a:

- contratto collettivo nazionale integrativo al CCNL ARAN del 24.05.2000 sottoscritto il 21 dicembre 2001, relativamente a:
  - ✓ Titolo II Capo II artt.6/14,
  - ✓ Titolo IV artt.25 e 26,
  - ✓ Titolo V art.31 e 35;
- orario di lavoro pari a 36 ore settimanali; eventuali riduzioni di orario convenute in sede di rinnovo del CCNL Alimentare non influenzano quindi, fino a concorrenza, l'orario di lavoro dei lavoratori trasferiti dall'AAMS. Per effetto del minor orario di lavoro del personale trasferito dall'AAMS non trovano applicazione, fino a concorrenza, le riduzioni di orario previste dall'art.30 del CCNL Alimentare;
- applicazione delle percentuali di maggiorazione previste in tema di lavoro straordinario;
- fruizione 30 giorni di ferie;

Saccoccia

Saccoccia

Saccoccia

Saccoccia

Saccoccia

- fruizione di 2 giorni per ex festività del 2 giugno e del 4 novembre; le parti si danno atto che, ove intervenisse un provvedimento di abrogazione della norma delle ex festività del 2 giugno e del 4 novembre per il pubblico impiego, cesserà automaticamente il godimento delle stesse per il personale trasferito dall'AAMS, così come previsto nel presente accordo;
- fruizione 4 giorni di permesso retribuito;
- fruizione dei permessi di cui all'art.24 del CCNL ARAN 1994/97;
- periodo di comporto, aspettativa post comporto e relativo trattamento economico;
- aspettativa non retribuita;
- tutela delle lavoratrici madri.

#### **PERMESSI PER ASSEMBLEE**

A parziale deroga di quanto stabilito in materia di permessi retribuiti per assemblee, tutti i lavoratori ETI possono usufruire di un monte ore annuo pari a 11 ore.

#### **MENSE AZIENDALI**

Resta confermato il servizio di mensa, fatta salva la facoltà di individuare soluzioni alternative.

#### **EX FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE**

A decorrere dalla data di trasferimento, nei confronti dei dipendenti trasferiti dall'AAMS continua a trovare applicazione quanto previsto in materia di Fondo unico di amministrazione, con i criteri del CCNL ARAN.

Il Fondo verrà alimentato con un ammontare derivante dal riproporzionamento delle unità e delle somme stanziate per l'esercizio 2002 dall'AAMS rispetto alle unità trasferite all'ETI; l'importo complessivo deve intendersi al netto degli oneri aziendali.

Quanto sopra sarà oggetto di verifica tra le parti anteriormente alla sottoscrizione definitiva delle intese.

### PREVIDENZA INTEGRATIVA

A tutti i lavoratori dell'ETI si applica l'accordo 12.06.1997 relativo all'istituzione del Fondo Nazionale Pensioni Complementari (ALIFOND) previsto per i dipendenti della industria alimentare con la seguente specificazione contributiva:

- 2% a carico azienda da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o Buonuscita.

### SISTEMA INCENTIVANTE

Successivamente alla definizione del presente accordo, verrà negoziato un sistema per obiettivi e/o un sistema incentivante, in linea con il CCNL Alimentare e con gli orientamenti contenuti nell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.


### ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

#### PREROGATIVE SINDACALI - DISTACCHI

Per i dipendenti trasferiti dall'AAMS continua a trovare applicazione quanto previsto in materia di distacchi sindacali, fino a nuova contrattazione.

#### NOTA A VERBALE

In sede di contrattazione della nuova organizzazione del lavoro, che sarà orientata alla valorizzazione delle professionalità esistenti e all'utilizzo ottimale delle risorse aziendali, saranno ricercate soluzioni tendenti ad equiparare, per tutti i lavoratori, taluni istituti interessati dalla stessa nuova organizzazione del lavoro.



**Distribuzione incrementi retributivi**

08.03.2002

Ipot. con lit.	310.000		al 6° livello	
AAMS	Alim	EdT (x 13)	aumento anno	aum. anno in €
9°	1°S	512.782	6.666,165	3.443,00
8°	1°	403.233	5.242,030	2.707,50
7°	2°	356.617	4.636,015	2.394,50
6°	3°	310.000	4.030,000	2.081,50
5°	4°	284.361	3.696,692	1.909,50
4°	5°	256.391	3.333,083	1.721,50
3°	6°	233.083	3.030,075	1.565,00

		Alimentare				Sfondi ordinari			
		AAMS		Aliment.		Sfondi ordinari		AAMS	
3° anno	anno	6° mese	anno xxii	anno con accordo	mese x13	14°	totale	buonauscita	buonauscita
Spese per 13 mesi	14.661.829	1.127.833	Paga base	14.216.440	14.216.440	1.015.460	1.015.460	80%	11.729.463
11,5 per 13 mesi	13.095.355	1.007.335	Contingenza	13.968.822	13.968.822	997.773	997.773	48%	6.285.770
RIA MEDIA x 13 mesi	1.865.146	143.473	scatti					80%	6.705.035
Totali	29.622.330	2.278.641	Assigno prelievi.			1.177.058	84.076	80%	19.507.350
			Totali	28.445.262	29.622.330	2.117.309	2.007.309	base di calcolo	1.492.117



5° anno mese	4° anno cont accordo	Alimentare			totale	06.03.2002	AAMS	Aliment.	Straordinari
		anno con mese x 13	14*	base di calcolo					
Sip. per 13 mesi	17.782.921	1.367.917	Paga base	17.059.700	17.059.700	1.218.550	1.218.550	80%	14.226.337
I.I.S per 13 mesi	13.286.247	1.022.019	Contingenza	14.095.662	14.095.662	1.006.833	1.006.833	48%	6.377.399
R.I.A. MEDIA x 13 mesi	2.200.372	169.259	scatti					80%	6.765.918
Totali	33.269.540	2.559.195	Assegno perquisiti	1.854.178	142.629	142.629		80%	2.490.298
							base di calcolo	80%	21.364.033
			Totali	31.415.362	33.269.540	1.388.012	2.368.612	1.483.342	1.483.342
per secondo	3.696.692			3.666.692	284.351	-		valore ora con 48% IATI	valore h con 48% IATI
TOTALE	36.966.232		TOTALE	36.966.232	2.672.313	2.368.012	37.106.861	48% base di calcolo	1.774.412 base di calcolo
								80%	1.419.530 21.492
									17.472 2.621 21.492



7° anno	AAMS mese	2° anno con accordo	Alimentare			08.03.2002	AAMS	Aliment. buonauscita
			anno con accordo	anno con mese x13	14^ totale			
Sip. per 13 mesi	22.193.171	1.707.167	Paga base	23.457.140	23.457.140	1.675.510	1.675.510	80% 17.754.537 18.765.712
I.I.S per 13 mesi	13.537.281	1.041.329	Contingenza	14.380.996	14.380.996	1.027.214	1.027.214	48% 6.497.895 6.902.878
RIA MEDIA x 13 mesi	2.784.567	214.197	EDR	260.000	260.000	20.000	-	80% 2.227.654 208.000
Totali	38.515.019	2.962.694	Assegno percepstat.	416.883	29.777	29.777	29.777	80% 26.480.085 333.506
			Totale	38.098.136	38.515.019	2.752.501	2.752.501	base di calcolo
per accordo	4.636.015		EdT	4.636.015	356.617	-	-	48% 2.225.287 80% 1.780.230
<b>TOTALE</b>	<b>43.151.034</b>		<b>TOTALE</b>	<b>43.151.034</b>	<b>3.109.118</b>	<b>2.732.501</b>	<b>43.151.034</b>	<b>base di calcolo</b> 27.990.326

8° anno mese		1° anno occl		Alimentare anno con accordo		14° totale		AAMS		Aliment. buonauscita	
Sip. per 13 mesi	25.015.250	1.924.250	Paga base	28.432.600	28.432.600	2.030.900	2.030.900			80%	20.012.200
L.I.S per 13 mesi	13.729.469	1.056.113	Contingenza	14.602.952	14.602.952	1.043.068	1.043.068			48%	6.590.145
RIA MEDIA x 13 mesi	5.141.031	395.464	EDR	260.000	260.000	20.000	-			80%	7.009.417
Totali	43.885.750	3.375.827	scatti							472.158	208.000
			Assegno perquisit.	590.198	42.157	42.157				4.112.825	-
			Totali	43.295.552	43.885.750	3.136.125	3.116.125			80%	30.715.170
per accordo	5.242.030									base di calcolo	
		EdT		5.242.030	403.233	-				48%	2.516.174
TOTALE	49.127.780		TOTALE	49.127.780	3.539.358	3.116.125	49.127.780			base di calcolo	80%
										2.012.940	32.448.595

